SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI UNITARI PER TRIBUTI DETERMINATI DAGLI ENTI IMPOSITORI E DI ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI UFFICI DEL REGISTRO

Art. 3

Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali

La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1998, non più in vigore dal 22 febbraio 2000 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-463-1997/art-3-entrata-in-funzione-del-sistema-di-riscossione-e-versamento-delle/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it